

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico – area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2025. **Relazione illustrativa (ex art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").**

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 24 giugno 2025 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2025	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2025	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: dott. William Cisilino (Direttore dell'ARLeF) Componenti: dott. William Cisilino (Direttore dell'ARLeF) e dott. Paolo Spizzo (RSU dell'ARLeF) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL Firmatarie della preintesa: CISL-FP Firmatarie del contratto: CISL-FP	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) disciplina del fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale nella categoria non dirigenziale (art. 21, comma 2, art. 26, comma 2 e art. 35, comma 2, del CCRL 01/08/2002, art. 36, comma 2, del CCRL 07/12/2006, nonché applicazione dell'art. 45 del nuovo CCRL 19/07/2023); b) compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi e qualità della prestazione individuale (art. 21, comma 2, lett. a), del CCRL 01/08/2002 nonché art. 45 del nuovo CCRL 19/07/2023); c) compenso per lavoro straordinario 2025 (art. 17 CCRL 01/08/2002 ed art. 45, comma 10, del nuovo CCRL 19/07/2023); d) fissazione termine ultimo per il godimento delle ferie arretrate; e) presa d'atto dell'acquisizione di lavoro somministrato tramite agenzia interinale, in conformità al PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 dell'ARLeF; f) introduzione e fissazione criteri generali dell'istituto del welfare integrativo.	
Rispetto dell' iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, senza alcun rilievo
	Attestazione del rispetto degli	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009? Sì

	obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013? Sì
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì, per quanto di competenza
		La Relazione sulla Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- a) Si evidenzia che sono state attribuite all'ARLeF nuove funzioni e specifiche competenze nell'ambito della promozione delle attività istituzionali inerenti alla diffusione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento.

Con l'approvazione dell'articolo 6, comma 80, della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono state delegate all'ARLeF tutta una serie di funzioni amministrative sugli *Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione* e sugli *Enti della minoranza linguistica friulana* di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 29/2007, prevedendo l'attuazione del Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, strumento di programmazione strategica in tema di politica e promozione linguistica, autorizzando l'ARLeF a concedere finanziamenti e contributi a soggetti privati nonché ad enti a programma e a progetto operanti sul territorio nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.

Inoltre, le linee di indirizzo emerse durante lo svolgimento della 2^ Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della legge regionale n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento, richiamano la Regione ad attribuire all'ARLeF un ruolo sempre più centrale nella programmazione e nell'attuazione delle politiche linguistiche per il friulano.

La pianificazione degli obiettivi strategici dell'Ente, a partire dagli indirizzi e dalle linee di intervento espressi nel programma di attività approvato in seno al bilancio di previsione per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, integra un sistema di priorità che si traducono di conseguenza nei processi di programmazione economico-finanziaria e di bilancio nell'ottica della congruità tra risorse e obiettivi operativi prefissati, tenendo conto altresì del vigente ordinamento finanziario e contabile armonizzato, il quale ha imposto in modo cogente modelli uniformi e omogenei di gestione standardizzata dei processi e dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, validi per tutti gli enti e pubbliche amministrazioni sul territorio.

La sostenibilità finanziaria del sistema di obiettivi e rispettivi programmi di spesa in un'ottica di efficientamento della struttura e delle attività amministrative ed istituzionali ordinarie dell'Ente si pone, in linea di principio, in stretta relazione con l'efficacia, efficienza e qualità della prestazione; ciò in quanto le predette attività assumono carattere permanente, ricorrente e continuativo, nell'ambito dei processi lavorativi finalizzati al funzionamento dell'organizzazione e alla continua sua ottimizzazione in termini di efficienza ed economicità della gestione, i quali sottendono gli obiettivi strategici del miglioramento e adeguati percorsi di valorizzazione e crescita professionale del personale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) ed e), del CCRL 07/12/2006, le progressioni economiche si realizzano nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per il

salario accessorio, nel rispetto dei seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell'ambito dell'attività svolta.

- b) Disciplina dell'istituto del compenso incentivante la produttività, il miglioramento dei servizi e la qualità della prestazione individuale (art. 21, comma 2, lett. a), del CCRL 01/08/2002 ed art. 45 del nuovo CCRL 19/07/2023), in cui le parti concordano di definire il sistema della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e della qualità delle prestazioni, al fine di riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nell'Agenzia nonché favorire una politica retributiva e di impiego delle risorse orientata al risultato, al merito e al miglioramento delle prestazioni del personale, secondo la seguente griglia o modello strutturale di riferimento e relativo sistema di misurazione e ponderazione:

CATEGORIA	OBIETTIVI		COMPETENZE E COMPORTAMENTI	TOTALE
B	INDIVIDUALI (PESO 20%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 60%	PESO 100%
C	INDIVIDUALI (PESO 30%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 50%	PESO 100%
D	INDIVIDUALI (PESO 40%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 40%	PESO 100%

La valutazione della prestazione organizzativa e del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano della Prestazione.

- c) Disciplina del fondo per lavoro straordinario (art. 17 CCRL 01/08/2002 ed art. 45, comma 10, del nuovo CCRL 19/07/2023), in cui le parti concordano la destinazione del fondo per l'anno 2025 in ragione di complessivi € 3.708,00 tenuto conto delle tre nuove unità di personale dipendente assunto a tempo indeterminato nel 2023 con decorrenza 01/09/2023 e della ulteriore nuova unità di personale assunto a tempo indeterminato nel 2024 con decorrenza 01/04/2024;
- d) Fissazione del termine ultimo per il godimento delle ferie arretrate, per cui in presenza di un saldo di giornate di ferie spettanti e non godute risultante al 31 dicembre di ciascun anno, si conviene tra le parti che il relativo godimento possa avvenire, anche per il personale dell'ARLeF, in continuità e in linea con le modalità di fruizione delle stesse da parte dei dipendenti regionali, entro la data del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di maturazione;
- e) Presa d'atto dell'acquisizione di lavoro somministrato tramite agenzia interinale, in conformità al PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 dell'ARLeF richiamato in narrativa.

Tabella analitica della costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2025 (decreto del Direttore n. 137 del 22 maggio 2025 di costituzione del fondo ai sensi dell'art. 45 del nuovo CCRL – Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 19/07/2023).

In seno all'accordo di Preintesa sottoscritto tra la Delegazione trattante di parte pubblica datoriale e le parti sociali in data 24 giugno 2025, in considerazione dell'istanza di parte sindacale in ordine all'applicazione dell'art. 45 del vigente C.C.R.L. 19/07/2023, stante anche il disposto di cui all'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), si rinviava alla fase di sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'ARLeF per l'anno 2025, la possibilità di incrementare ed utilizzare la consistenza delle eventuali maggiori risorse stabili e variabili del fondo, compatibilmente e in conformità alle disposizioni contrattuali di primo livello che potranno eventualmente entrare in vigore in sede di sottoscrizione del nuovo C.C.R.L. del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. per il

triennio 2022-2024, attualmente in corso di negoziazione tra la delegazione trattante di parte pubblica regionale e le parti sociali.

In data 19 luglio 2023, veniva sottoscritto ufficialmente il precitato nuovo CCRL 19/07/2023 del Comparto unico, i cui articoli 45 e 46, hanno sancito la costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa nonché la rideterminazione dell'importo annuo per dipendente equivalente delle risorse variabili di cui all'art. 32 del precedente CCRL 15/10/2018.

Per quanto sopra motivato, il fondo delle risorse per l'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025 risulta in sintesi così ricostituito:

RISORSE DECENTRATE STABILI - ANNO 2025

CCRL	ex ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCRL 19/07/2023	45, c. 2, 19/07/2023	Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016, dato consolidato al 31/12/2018 (n. 1 unità Cat. D7)	€ 2.271,00
CCRL 19/07/2023	45, c. 9, 19/07/2023	Incrementi di cui all'art. 45, comma 9 (n. 5 unità Cat. C1 a tempo indeterminato con decorrenza 01/06/2022 per n. 1 unità, 01/09/2023 per n. 3 unità e 01/04/2024 per la restante n. 1 unità)	€ 5.885,00
CCRL 19/07/2023	45, c. 12, 19/07/2023	Trasferimento di personale ex art. 45, comma 12	€ 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI			€ 8.156,00

RISORSE DECENTRATE VARIABILI - ANNO 2025

CCRL	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCRL 19/07/2023	45, c. 3, 19/07/2023	Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 (n. 1 unità Cat. D7)	€ 720,00
CCRL 19/07/2023	45, c. 8, 19/07/2023	Incrementi di cui all'art. 45, comma 8 (lett. a)	€ 0,00
CCRL 19/07/2023	45, c. 8, 19/07/2023	Incrementi di cui all'art. 45, comma 8 (lett. b): economie accertate su fondo risorse stabili anno precedente	€ 3.690,81
CCRL 19/07/2023	45, c. 8, 19/07/2023	Incrementi di cui all'art. 45, comma 8 (lett. c)	€ 0,00
CCRL 19/07/2023	45, c. 8, 19/07/2023	Incrementi di cui all'art. 45, comma 8 (lett. d):	€ 0,00
CCRL 19/07/2023	45, c. 12, 19/07/2023	Trasferimento di personale ex art. 45, comma 12	€ 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€ 4.410,81
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE			€ 12.566,81

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al suddetto articolato, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
ANNO 2025

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' - UTILIZZO	
VOCI ECONOMICHE	ANNO 2025
Progressione economica orizzontale in godimento e pagamento - a fondo (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002) nell'ambito delle progressioni economiche storiche	€ 4.170,94
Progressioni economiche orizzontali stimate per il 2025 (art. 21, comma 2, lett. b, art. 26, comma 2, lett. e) ed f), CCRL 01/08/2002, art. 35, comma 2, CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006)	€ 0,00
TOTALE UTILIZZI STABILI	€ 4.170,94
TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE STABILI (SOLO IN CASO DI MANCATA UTILIZZABILITA')	€ 3.985,06
RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' - UTILIZZO	
VOCI ECONOMICHE	ANNO 2025
Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lett. a), CCRL 01/08/2002) a favore delle unità di personale di categoria C, posizione economica C1, di cui alla tabella sopra rappresentata	€ 4.410,81
TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE VARIABILI (SOLO IN CASO DI MANCATA UTILIZZABILITA')	€ 0,00
TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI A PAREGGIO RISORSE COSTITUITE	€ 12.566,81

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene definito un sistema di produttività collettiva per la qualità delle prestazioni, al fine di riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nell'Agenzia nonché favorire una politica retributiva e di impiego delle risorse orientata al risultato, al merito e al miglioramento delle prestazioni del personale secondo il surrichiamato sistema di misurazione e ponderazione di cui alla griglia o modello strutturale di riferimento.

La valutazione della prestazione organizzativa e del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano della Prestazione contenuto nel vigente PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 dell'Agenzia stessa.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

In ordine ai criteri di distribuzione delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, si concorda tra le parti che le nuove progressioni economiche orizzontali potranno essere attribuite solamente a favore del personale dipendente dell'ARLeF a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti, tenuto conto anche del punteggio totale ottenuto sotto il profilo delle competenze e dei comportamenti organizzativi e professionali e del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individualmente assegnati di anno in anno nell'ambito del sistema permanente di misurazione e di valutazione della prestazione individuale del personale dipendente per la categoria non dirigenziale di appartenenza, come definito dal Piano Triennale della Prestazione contenuto nel vigente PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 dell'Agenzia stessa, in particolare:

- aver maturato almeno due anni di anzianità di servizio in via continuativa nella medesima categoria e posizione economica di appartenenza presso l'Agenzia;
- non aver ricevuto, nel triennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni disciplinari;
- non aver ricevuto una valutazione media sulla parte comportamentale nel triennio precedente la decorrenza della progressione, inferiore a 70 punti su 100.

Per quanto sopra illustrato, sussiste la disponibilità di risorse all'interno del fondo risorse decentrate, parte stabile, necessaria ad assicurare la copertura economico-finanziaria delle progressioni economiche orizzontali in godimento.

Gli importi indicati nella tabella di utilizzo del fondo 2025, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, coprono interamente le progressioni economiche orizzontali a fondo già in essere e in godimento.

Non è prevista a valere per l'anno 2025, l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi e finalità, in particolare:

- miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni dell'Agenzia, attraverso lo sviluppo delle competenze ed attraverso percorsi di valorizzazione e crescita professionale del personale;
- riconoscimento della professionalità e qualità delle prestazioni lavorative;
- incentivazione della produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, affermando e valorizzando il principio del merito e della promozione della trasparenza nell'azione amministrativa;
- ampliamento dello sviluppo professionale del personale ed acquisizione di più elevati livelli di motivazione, di consapevolezza e di responsabilizzazione della struttura rispetto agli obiettivi da perseguire;
- mantenimento dell'integrità del know-how all'interno dell'Agenzia.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Le parti prendono atto che, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 21/03/2025, richiamata in narrativa, l'ARLeF dispone di n. 2 (due) unità di personale che prestano servizio sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.

Le parti convengono:

- A. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- B. il presente contratto collettivo aziendale avrà validità per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, intendendo l'accordo con le parti sociali rinnovato di anno in anno a meno di eventuale disdetta da far intervenire entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno.

In considerazione dell'istanza di parte sindacale, in ordine all'applicazione dell'art. 45 del vigente CCRL 19/07/2023, si rinvia a nuovo eventuale accordo di preintesa per l'anno 2025, la possibilità di incrementare la consistenza delle risorse stabili e variabili del fondo, compatibilmente e in conformità alle disposizioni contrattuali di primo livello che entreranno in vigore in sede di sottoscrizione del nuovo C.C.R.L. del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. per il triennio 2022-2024, attualmente in corso di negoziazione tra la delegazione trattante di parte pubblica regionale e le parti sociali.

Si è ritenuto opportuno altresì dare attuazione alla norma contrattuale contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. n), del vigente CCRL 19/07/2023, in virtù della quale, sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo.

In sede di prima applicazione, essendo attualmente ancora in fase di svolgimento l'iter negoziale tra la delegazione trattante di parte pubblica datoriale della Regione Autonoma F.V.G. e le parti sociali coinvolte, finalizzato alla sottoscrizione del CCRL del Comparto unico per il triennio 2024-2024 riferito al personale di categoria non dirigenziale, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF la misura dello stanziamento di spesa a titolo di fondi da destinare alla copertura finanziaria del sistema di welfare integrativo per il personale dipendente dell'ARLeF conformemente ai criteri definiti e compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

Nelle more della conclusione dell'iter negoziale attualmente in corso tra la delegazione trattante di parte pubblica datoriale della Regione Autonoma F.V.G. e le parti sociali finalizzato alla sottoscrizione del CCRL del Comparto unico per il triennio 2022-2024, si resta in attesa di una nuova norma contrattuale atta ad impartire agli enti del Comparto medesimo ulteriori disposizioni di carattere giuridico e finanziario finalizzate alla concreta attuazione del welfare integrativo in trattazione.

=====

Udine, li 25 giugno 2025

Il Direttore dell'ARLeF
dott. William Cislino

